

Promemoria n. 16

Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione d'Italia

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel febbraio 2001, dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente edizione viene inoltre trattata l'inapplicabilità della procedura di rimborso prevista dall'articolo 90 capoverso 2 lettera b LIVA, mentre si rinuncia ai capitoli "Entrata in vigore – Regolamentazione transitoria" e "Modificazioni delle pubblicazioni edite in precedenza". Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli del promemoria del 2001.

Le modifiche intervenute dal 1° gennaio 2001 in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente promemoria
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008, i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	In generale.	7
2.	Assoggettamento di imprese con sede a Campione	7
3.	Prestazioni eseguite da contribuenti svizzeri per Campione, rispettivamente a Campione.	7
4.	Inapplicabilità della procedura di rimborso prevista dall'articolo 90 capoverso 2 lettera b LIVA	9
5.	Ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede a Campione	9
6.	Immissione in libera pratica secondo il diritto doganale di beni provenienti dall'Italia e destinati a Campione	9

Valevole fino al
31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. In generale

1.1 Il Comune di **Campione d'Italia** (detto qui di seguito "Campione") appartiene al **territorio italiano** pur formando un'enclave in territorio svizzero. Questo comune italiano è raggiungibile unicamente attraverso la Svizzera. Fra Campione e la Svizzera non esistono frontiere con controlli doganali.

1.2 In conformità dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LIVA per "territorio svizzero" s'intendono:

- a. il territorio della Svizzera;¹
- b. i territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali.

Gli altri territori sono considerati estero.

1.3 Poiché con l'Italia non esiste ancora una convenzione internazionale concernente Campione, per la legge IVA sono applicabili sino a nuovo avviso i seguenti criteri:

2. Assoggettamento di imprese con sede a Campione

Le imprese domiciliate a Campione nel significato dell'articolo 21 capoverso 2 LIVA non vengono iscritte nel registro IVA (svizzero) dei contribuenti per le prestazioni che secondo la LIVA non effettuano in territorio svizzero ma a Campione o altrove all'estero. Tuttavia, se queste imprese con sede a Campione compiono prestazioni che valgono effettuate sul territorio svizzero, esse diventano contribuenti IVA quando superano il limite di cifra d'affari determinante (art. 21 e 25 cpv., 1 lett. c LIVA): p. es. una ditta di impianti elettrici con sede a Campione esegue il montaggio delle installazioni elettriche in una costruzione a Lugano. In questo caso va considerato l'articolo 71 capoverso 2 LIVA.

3. Prestazioni eseguite da contribuenti svizzeri per Campione, rispettivamente a Campione

3.1 Le forniture che imprese con sede sul territorio svizzero eseguono per Campione o a Campione soggiacciono in linea di massima all'imposta come forniture sul territorio svizzero; resta riservata la cifra 3.2.

3.2 Tuttavia, quando si tratta di forniture ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a LIVA, ossia dell'esecuzione di lavori su beni con o senza fornitura del materiale (forniture in esecuzione di un contratto d'appalto), occorre distinguere quanto segue:

¹ I depositi franchi doganali valgono ancora territori esteri per la durata di due anni dopo l'introduzione della nuova legge sulle dogane. Saranno considerati "territorio svizzero" solo a partire dal 1° maggio 2009.

- 3.2.1 Per i lavori compiuti in esecuzione di un contratto d'appalto su beni **immobili**, l'IVA è dovuta solamente sul prezzo di vendita del materiale. La retribuzione del lavoro (prestazione lavorativa) è esente dall'IVA.



Il trattamento in esenzione d'imposta presuppone che il fornitore svizzero fatturi distintamente la parte di materiale e la parte di lavoro, ed indichi l'IVA solo sul materiale.

Si raccomanda di conservare i documenti dettagliati di calcolo unitamente agli altri documenti aziendali e contabili.

Per queste forniture in esecuzione di un contratto d'appalto è importante che il luogo della fornitura risulti chiaramente sulla fattura. L'AFC ha la facoltà di chiedere ulteriori documenti e prove, qualora esistessero dubbi riguardo al luogo della fornitura.²

In questi casi la controprestazione complessiva dev'essere dichiarata nel rendiconto a cifra 010; a cifra 040 può essere effettuata una corrispondente deduzione (solo nell'entità dell'importo fatturato separatamente per la retribuzione del lavoro). Questo criterio vale anche per i contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo. Il modulo n. 1050 non è utilizzabile, poiché **questi contribuenti non possono computare l'imposta precedente.**

- 3.2.2 Invece, per i lavori compiuti in esecuzione di un contratto d'appalto a beni **mobili** l'imposta dev'essere pagata all'AFC sull'intera controprestazione; quindi anche sulla retribuzione del lavoro.
- 3.3 Le prestazioni di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA (☞ nm. 379 segg.) a destinatari con sede a Campione non soggiacciono all'imposta (p. es. un'agenzia pubblicitaria con sede a Bellinzona esegue una campagna pubblicitaria per un ditta domiciliata a Campione).

Per queste prestazioni di servizi è importante che il luogo della prestazione risulti chiaramente sulla fattura. L'AFC ha la facoltà di chiedere ulteriori documenti e prove, qualora esistessero dubbi riguardo al luogo della prestazione di servizi.³

Non sottostanno all'imposta neppure le prestazioni di servizi enumerate nell'articolo 14 capoverso 2 LIVA nella misura in cui sono effettuate a Campione (☞ nm. 372, 374 segg.).

² Precisazione della prassi

³ Precisazione della prassi

☞ Per i contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo vale per analogia la spiegazione data alla cifra 3.2.1, ultimo capoverso.

4. Inapplicabilità della procedura di rimborso prevista dall'articolo 90 capoverso 2 lettera b LIVA⁴

Non è possibile effettuare un rimborso, secondo l'articolo 28 LIVA, dell'imposta trasferita dai contribuenti domiciliati in territorio svizzero agli acquirenti con sede o domicilio a Campione, poiché gli acquirenti, fra l'altro, non possono comprovare la loro caratteristica di imprenditore in Italia.

5. Ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede a Campione

In conformità alla cifra 3.3, il destinatario domiciliato in territorio svizzero è tenuto ad imporre l'ottenimento di una prestazione di servizi (☞ nn. 512 segg.), quando è assoggettato come contribuente secondo gli articoli 21 e 24 LIVA e nella misura in cui

a. si tratta di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA effettuata sul territorio svizzero da un'impresa non contribuente sul territorio svizzero e con sede a Campione, la quale non opta per l'assoggettamento secondo l'articolo 27 LIVA (principio del luogo del destinatario);

oppure

b. si tratta di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA, che il destinatario con sede sul territorio svizzero ottiene da Campione per l'impiego o utilizzo in territorio svizzero (principio del luogo del prestatore).

6. Immissione in libera pratica secondo il diritto doganale di beni provenienti dall'Italia e destinati a Campione

Le informazioni in materia sono rilasciate dalla competente Direzione di circondario delle dogane di Lugano, Via Pioda 10, Casella postale, 6901 Lugano, tel. 091 910 48 11.